

REGOLAMENTO (CEE) N. 2150/88 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 1988

relativo alle domande di titoli MCS presentate nei primi dieci giorni del mese di luglio 1988 nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2297/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,visto il regolamento (CEE) n. 574/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, relativo alle modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2159/87 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6,considerando che il regolamento (CEE) n. 569/86 prescrive l'uso di titoli MCS onde garantire che i quantitativi commercializzati di determinati prodotti non superino quelli stabiliti dall'atto di adesione e nel regolamento (CEE) n. 3960/87 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1864/88 ⁽⁶⁾; che la Commissione deve pertanto decidere, conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 574/86, se per tutti i quantitativi richiesti o solo per alcuni o per nessuno di essi possano essere rilasciati titoli MCS;

considerando che da un esame dei quantitativi disponibili e delle domande di titoli MCS presentate nei primi dieci giorni del mese di luglio 1988 risulta che i titoli possono

essere rilasciati per i quantitativi richiesti per quanto riguarda taluni prodotti e, per quanto riguarda altri prodotti, entro il limite di una determinata percentuale dei quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli MCS presentate nei primi dieci giorni del mese di luglio 1988 e comunicate alla Commissione:

a) sono accettate per i quantitativi richiesti, relativamente ai seguenti prodotti:

carni della specie bovina, congelate, e frattaglie della specie bovina;

b) sono accettate entro i limiti delle percentuali sotto indicate, relativamente ai seguenti prodotti:

— carni della specie bovina, fresche o refrigerate: 0,925 %,

— animali vivi della specie bovina, diversi dai riproduttori di razza pura e dagli animali per corrida: 0,674 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 luglio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.⁽²⁾ GU n. L 201 del 24. 7. 1986, pag. 3.⁽³⁾ GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 202 del 23. 7. 1987, pag. 30.⁽⁵⁾ GU n. L 371 del 30. 12. 1987, pag. 33.⁽⁶⁾ GU n. L 166 dell'1. 7. 1988, pag. 25.